

N. _____ prot

Reg. N° 61

Data 26.10.2011



COMUNE DI CASSOLA

PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

OGGETTO:

Nomina del Consiglio Tributario (art. 1 D.L. 138/2011 convertito L.148/2011).

L'anno **duemilaundici** il giorno **ventisei** del mese di **ottobre** alle ore **20,30 e segg.** nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si é riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale.

Alla I[^] convocazione in seduta ordinaria che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di regolamento risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
BATTAGELLO CARLO	X		PASINATO ANTONIO	X	
BATTOCCHIO ANGELO	X		PASINATO SILVIA	X	
BONAMIGO NICOLA		XG	PETUCCO GIUSEPPE	X	
BONIN VALTER	X		STRAZZABOSCO CORRADO	X	
BORDIGNON JOHNNY	X		TESSAROLO CELESTINA	X	
CARLETTO STELIO	X		TESSAROLO MARCELLINO	X	
DISSEGNA TIZIANO	X		TONIOLO ALBERTO		XG
FREDA ALFREDO	X		TOSATTO DAVIDE	X	
GHENO GIAMPIETRO	X		ZONTA MARCO	X	
MANOCCHI SIMONE	X		ZONTA VALENTINO	X	
MIOTTI EGISTO	X				
			Assegnati n. 21	In carica n. 21	Presenti n. 19

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza la **dott.ssa Silvia Pasinato** nella sua qualità di **Sindaco**. Assiste alla seduta il **Segretario Generale dott. Giuseppe Gianpiero Schiavone**

Il Sindaco - Presidente passa al punto di O.d.G. relativo alla Nomina del Consiglio Tributario (art. 1 D.L. 138/2011 convertito L.148/2011) e relaziona sulla allegata proposta di deliberazione che si trascrive di seguito:

OGGETTO: NOMINA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Premesso che ai sensi dell'art. 18 del decreto legge 31 maggio 2010, convertito con legge 122 del 30 luglio 2010:

- i Comuni partecipano all'attività di accertamento fiscale e contributivo secondo le disposizioni dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

- i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono tenuti ad istituire, laddove non vi abbiano già provveduto, il Consiglio tributario. A tale fine, il regolamento per l'istituzione del Consiglio tributario è adottato dal Consiglio comunale entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del stesso decreto legge;

- gli adempimenti organizzativi di cui sopra sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

- in occasione della loro prima seduta, successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, i Consigli tributari deliberano in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del territorio ai fini dell'attuazione del comma 12 dell'articolo 19.

Visto l'art. 19 comma 12 del citato decreto legge n.78 / 2010 in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'Agenzia del Territorio, sulla base di nuove informazioni connesse a verifiche tecnico-amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, provvede ad avviare un monitoraggio costante del territorio, individuando, in collaborazione con i Comuni, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto;

Dato atto che l'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, prevede :

I comuni partecipano all'accertamento dei redditi delle persone fisiche secondo le disposizioni del presente articolo e di quello successivo.

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei comuni e dei consigli tributari le dichiarazioni di cui all'articolo 2 dei contribuenti in essi residenti; gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, prima della emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell'articolo 38, quarto comma e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi nonché ai relativi consigli tributari

Il comune di domicilio fiscale del contribuente, o il consorzio al quale lo stesso partecipa, ed il consiglio tributario segnalano all'ufficio delle imposte dirette qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a

comprovarla. Dati, fatti ed elementi rilevanti, provati da idonea documentazione, possono essere segnalati dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione .

Il comune di domicilio fiscale del contribuente, con riferimento agli accertamenti di cui al secondo comma, ed il consiglio tributario comunicano entro sessanta giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.

Visto l'art. 2 comma 10, lettera b) , del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 b) in base al quale è elevata al 50 per cento la quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni.

Visto l'art. 1 comma 12-bis del decreto -legge 13 agosto 2011, n.138 convertito con legge 14 settembre 2011 , n. 148 in base al quale, al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, per gli anni 2012, 2013 e 2014, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b) , del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' elevata al 100 per cento.

Considerato che ai sensi dell'art.1 comma 12 quater del predetto decreto -legge "Le disposizioni di cui ai commi 12, primo periodo, e 12-bis non trovano applicazione in caso di mancata istituzione entro il 31 dicembre 2011, da parte dei comuni, dei consigli tributari";

Richiamato l'art. 20 comma 2 del decreto legge 6 luglio 2001 , n. 98 in base al quale gli enti locali sono ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in quattro classi, sulla base dei seguenti parametri di virtuosità:

- a) prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;
- b) rispetto del patto di stabilità interno;
- c) incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo valore all'inizio della legislatura o consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse ai fini dell'applicazione del comma 2-ter;
- d) autonomia finanziaria;
- e) equilibrio di parte corrente;
- f) tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali;
- g) rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni;
- h) effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale;
- i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;
- l) operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente.

Dato atto che gli enti che risultano collocati nella classe più virtuosa, fermo l'obiettivo del comparto, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere dall'anno 2012, dal comma 5, nonché dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 25 agosto 2010 , con la quale è stato deciso :

- *di istituire , in applicazione dell'art. 18 del decreto legge 31 maggio 2010 , convertito con legge 122 del 30 luglio 2010 il Consiglio Tributario del Comune di Cassola ;*
- *di approvare il regolamento per il funzionamento del Consiglio tributario che si allega al presente provvedimento*
- *di procedere con successivo provvedimento del Consiglio alla nomina dei componenti il Consiglio Tributario.*

Considerato che secondo l'art.4 del regolamento il Consiglio Tributario del Comune di Cassola si compone di n. 10 membri;

Visto l'art. 5 del predetto regolamento in base al quale i 10 componenti del Consiglio Tributario sono nominati dal Consiglio Comunale tra le persone iscritte nelle liste elettorali del Comune di Cassola assicurando alla minoranza una rappresentanza nei modi previsti dall'art. 2 del Decreto Legislativo 8 marzo 1945, n. 7 ossia riservando ai gruppi di minoranza due seggi su cinque;

Considerato che i criteri, cui sarà informata la nomina dei Consiglieri Tributarî, sono quelli di soddisfare l'esigenza che il Consiglio Tributario esprima la più ampia rappresentatività della realtà sociale della città e che annoveri fra i suoi componenti, cittadini che siano particolarmente in grado di contribuire in modo effettivo al corretto espletamento dei compiti loro affidati.

Dato atto che:

a) non possono far parte del Consiglio Tributario:

- *i parlamentari;*
- *i consiglieri regionali;*
- *i consiglieri provinciali;*
- *i consiglieri comunali;*
- *i funzionari e gli impiegati degli uffici finanziari statali ed i dipendenti del Comune;*
- *i membri ed i segretari delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado;*
- *le persone che svolgono abitualmente attività di assistenza o rappresentanza (dei contribuenti) dinanzi gli uffici finanziari ed alle commissioni tributarie - sia professionalmente che come funzionari di associazioni di categoria -.*

b) sono altresì escluse le persone che svolgono abitualmente attività di rappresentanza dei contribuenti in materia tributaria dinanzi le sedi giudiziarie.

c) non possono far parte del Consiglio Tributario persone legate fra loro da rapporto di parentela o di affinità entro il terzo grado e in genere le persone che non hanno i requisiti per la nomina a Consigliere comunale.

Che non possono inoltre far parte del Consiglio Tributario le persone condannate, per violazione delle leggi finanziarie e tributarie ed i contribuenti morosi finchè perdura lo stato di morosità.

Visto l'art. 8 del regolamento in base al quale i Consiglieri Tributarî restano in carica 36 mesi a far tempo dalla data della loro nomina e comunque fino all'insediamento dei

successori anche oltre il triennio. Essi sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi

PROPONE


Di procedere alla nomina del Consiglio Tributario del Comune di Cassola di cui all'18 del Decreto - legge 31 maggio 2010, convertito con Legge n. 122 del 30 luglio 2010 chiamando a farne parte 10 persone nominate dal Consiglio Comunale tra le persone iscritte nelle liste elettorali del Comune di Cassola assicurando alla minoranza una rappresentanza nei modi previsti dall'art. 2 del Decreto Legislativo 8 marzo 1945, n. 77 ossia riservando ai gruppi di minoranza due seggi su cinque.

di dare atto che per le stesse non devono ricorrere i casi di incompatibilità di cui all'art.7 del vigente regolamento comunale istitutivo del Consiglio Tributario approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 25 agosto 2010.

Sindaco: avevamo istituito il Consiglio Tributario perché, avevamo detto, era un obbligo di legge istituirlo e avevamo chiarito che l'avremo tenuto fermo fintantoché non fossimo stati obbligati ovviamente a nominare i componenti. Con l'ultima normativa è prevista appunto l'obbligatorietà non solo dell'istituzione, ma della nomina dei componenti del Consiglio Tributario; la delibera afferisce a questo. I componenti del Consiglio Tributario, che andrà ad operare solo su richiesta dell'Agenzia delle entrate sono dieci, sei di nomina del gruppo di maggioranza e quattro di nomina delle minoranze. Ne abbiamo parlato in Commissione istituzionale. Se ci sono interventi, sennò io dopo procederei per la votazione.. per la nomina dei componenti, il gruppo di maggioranza elegge i componenti che indica e i gruppi di minoranza eleggono i quattro che indicano.

Aperta la discussione intervengono i Sigg. Consiglieri:

Consigliere Petucco: ad un anno di distanza dall'avvenimento che ha citato il Sindaco poco fa, praticamente nel Consiglio Comunale del 25 agosto scorso, del 2010 per la precisione, quindi è più di un anno, noi avevamo discusso di questa Commissione, di questo Consiglio Tributario, avevamo approvato anche il regolamento di funzionamento e deliberato l'istituzione di questa Commissione. Però poi ci eravamo fermati lì. Al che io rimasi un po' perplesso, perché, dico, avevamo istituito una Commissione però non abbiamo i nomi, che Commissione è questa?! Quindi vi è stato un po' di battibecco tra me e il Sindaco, il quale aveva promesso che quella sera o nella successiva occasione avrebbe portato il dizionario Oli-Devoto per vedere, quello che io non capivo, la differenza tra istituzione e nomina. Allora adesso abbiamo capito.. ho capito perfettamente che allora c'era una volontà non convinta, quindi si era trovata la scappatoia per fare una cosa e, nello stesso tempo, non farla. Cioè, in pratica, avevamo istituito la Commissione, approvato il regolamento ma questa Commissione non poteva funzionare perché non aveva le persone fisiche e i nomi; adesso abbiamo fatto un passo avanti perché abbiamo ricevuto una spinta da Tremonti con il suo Decreto il quale non ci lascia più la facoltà di decidere o non decidere. Fra l'altro la volta scorsa, ricordo a Battagello, avevamo anche discusso sul fatto che esistessero o meno delle sanzioni per i Comuni inadempienti. Mi pare che allora si era deciso che non c'erano sanzioni, almeno così aveva spiegato il Segretario. Comunque tutta la faccenda oggi si conclude perché questa sera, oltre al regolamento che abbiamo già approvato, alla istituzione della Commissione tributaria che deve fare come da supporto all'Agenzia delle Entrate nel caso di accertamenti che vengono fatti sulla regolarità appunto sui contributi e versamenti fiscali, questa Commissione



verrebbe chiamata in causa per portare ulteriori elementi di conoscenza nel caso di accertamenti che riguardino contribuenti del nostro Comune di Cassola. Allora, questa sera, con soddisfazione, possiamo dire: il Comune si dota di questa Commissione che entrerà in funzione non appena votata e svolgerà le proprie funzioni su richiesta dell'Agenzia delle Entrate, come è stato specificato. Quindi abbiamo superato quella titubanza che ha caratterizzato alcuni di noi, alcune forze politiche, quasi che ci vergognassimo nell'istituire una Commissione che fa dei controlli quando viene chiamata in causa. Noi sappiamo che oggi uno dei mali più grossi del nostro Paese è proprio l'evasione fiscale ed è un male che fa star male anche gli altri; far sta bene magari chi evade finché riesce a farla franca, però fa star male tutti quanti, mette in condizioni di difficoltà e di non poter competere, per esempio, ad armi pari tra imprenditori, se c'è un imprenditore che evade rispetto ad uno che invece rispetta le regole. Allora questa Commissione contribuisce a far sì che, anche nel nostro paese, ci possa essere un controllo, una maggiore attenzione per una maggiore equità distributiva. Per questo noi abbiamo anche a disposizione un nome che dopo comunicheremo, che entrerà a far parte appunto di questa Commissione dei dieci, una persona che ha esperienza e competenza professionale, quindi una persona su cui possiamo fare sicuramente affidamento.

Consigliere Pasinato: per la maggioranza Cugno Silvana vedova Baron via San Cristofaro. Cugno Silvana che mi pare sia proveniente, è in quiescenza, dall'Ufficio delle imposte, quindi credo che sia una delle persone più adatte che si possa aver riscontrato. Faggion Fabrizio Via San Giuseppe. Danese Bruno, San Giuseppe. Rita Favero, Cassola. Marin Adelfino e Marin Angelo San Zeno.

Consigliere Dissegna: per il gruppo della Lega Nord abbiamo pensato ai nomi di Secco Mario di Cassola, Luca Visentin di San Giuseppe, Rebaudo Benito di San Zeno.

Consigliere Petucco: Todesco Andrea. (Intervento senza microfono).

Sindaco: passiamo alla votazione. Favorevoli?

Non essendoci altri interventi il **Sindaco** mette ai voti la proposta di delibera;

La votazione espressa in forma palese per alzata di mano registra il seguente risultato :

Presenti: 19

Favorevoli: 19

Contrari: ==

Astenuti: ==

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto "Nomina del Consiglio Tributario (art. 1 D.L. 138/2011 convertito L.148/2011)" (all. A) ;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale ;

Visto l'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 , n. 3 che, abrogando l'art. 130 della Costituzione ha fatto venir meno il controllo legittimità sugli atti degli enti locali;

Considerato che con legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 si è determinata la abolizione del Comitato Regionale di Controllo;

Con la votazione espresse per alzata di mano e con il risultato sopra riportato

DELIBERA

- **Di procedere alla nomina del Consiglio Tributario del Comune di Cassola di cui all'18 del Decreto - legge 31 maggio 2010 , convertito con Legge n. 122 del 30 luglio 2010 chiamando a farne parte le seguenti persone iscritte nelle liste elettorali del Comune di Cassola e assicurando alla minoranza una rappresentanza nei modi previsti dall'art. 2 del Decreto Legislativo 8 marzo 1945, n. 77 :**

- 1. CUGNO SILVANA Via S. Cristoforo n. 15 – CASSOLA**
- 2. FAGGION FABRIZIO Via San Tommaso d'Aquino ,10 – CASSOLA**
- 3. DANESE BRUNO Via Monte Ortigara , 10 –CASSOLA**
- 4. FAVERO RITA Via Don Alessi , 57 – CASSOLA**
- 5. MARIN ANDOLFINO Via Marini , 160 –CASSOLA**
- 6. MARIN ANGELO Via E.Fermi , n. 3- CASSOLA**
- 7. VISENTIN LUCA Via Portile ,57 –CASSOLA**
- 8. SECCO MARIO Via Roma , 7 –CASSOLA**
- 9. REBAUDO BENITO Via Tolfi, 20-CASSOLA**
- 10. TODESCO ANDREA Via dei Mille ,30 - CASSOLA**

Si dà atto che la registrazione integrale della seduta è conservata agli atti su nastro magnetico, a tutti gli effetti di legge documento amministrativo (art. 22 comma 20 Legge 241/1990).



COMUNE DI CASSOLA

PROVINCIA DI VICENZA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C.

OGGETTO: NOMINA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Premesso che ai sensi dell'art. 18 del decreto legge 31 maggio 2010, convertito con legge 122 del 30 luglio 2010:

- i Comuni partecipano all'attività di accertamento fiscale e contributivo secondo le disposizioni dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
- i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono tenuti ad istituire, laddove non vi abbiano già provveduto, il Consiglio tributario. A tale fine, il regolamento per l'istituzione del Consiglio tributario è adottato dal Consiglio comunale entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del stesso decreto legge;
- gli adempimenti organizzativi di cui sopra sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
- in occasione della loro prima seduta, successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, i Consigli tributari deliberano in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del territorio ai fini dell'attuazione del comma 12 dell'articolo 19.

Visto l'art. 19 comma 12 del citato decreto legge n.78 / 2010 in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'Agenzia del Territorio, sulla base di nuove informazioni connesse a verifiche tecnico-amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, provvede ad avviare un monitoraggio costante del territorio, individuando, in collaborazione con i Comuni, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto;

Dato atto che l'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, prevede :

I comuni partecipano all'accertamento dei redditi delle persone fisiche secondo le disposizioni del presente articolo e di quello successivo.

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei comuni e dei consigli tributari le dichiarazioni di cui all'articolo 2 dei contribuenti in essi residenti; gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, prima della emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell'articolo 38, quarto

comma e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi nonché ai relativi consigli tributari

Il comune di domicilio fiscale del contribuente, o il consorzio al quale lo stesso partecipa, ed il consiglio tributario segnalano all'ufficio delle imposte dirette qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. Dati, fatti ed elementi rilevanti, provati da idonea documentazione, possono essere segnalati dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione .

Il comune di domicilio fiscale del contribuente, con riferimento agli accertamenti di cui al secondo comma, ed il consiglio tributario comunicano entro sessanta giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.

Visto l'art. 2 comma 10, lettera b) , del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 b) in base al quale è elevata al 50 per cento la quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni.

Visto l'art. 1 comma 12-bis del decreto –legge 13 agosto 2011, n.138 convertito con legge 14 settembre 2011 , n. 148 in base al quale, al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, per gli anni 2012, 2013 e 2014, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b) , del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' elevata al 100 per cento.

Considerato che ai sensi dell'art.1 comma 12 quater del predetto decreto –legge “Le disposizioni di cui ai commi 12, primo periodo, e 12-bis non trovano applicazione in caso di mancata istituzione entro il 31 dicembre 2011, da parte dei comuni, dei consigli tributari”;

Richiamato l'art. 20 comma 2 del decreto legge 6 luglio 2001 , n. 98 in base al quale gli enti locali sono ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in quattro classi, sulla base dei seguenti parametri di virtuosità:

- a) prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;
- b) rispetto del patto di stabilità interno;
- c) incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo valore all'inizio della legislatura o consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse ai fini dell'applicazione del comma 2-ter;
- d) autonomia finanziaria;
- e) equilibrio di parte corrente;
- f) tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali;
- g) rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni;
- h) effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale;
- i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;
- l) operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente.

Dato atto che gli enti che risultano collocati nella classe più virtuosa, fermo l'obiettivo del comparto, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere dall'anno 2012, dal comma 5, nonché dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 25 agosto 2010 , con la quale è stato deciso :

- di istituire , in applicazione dell'art. 18 del decreto legge 31 maggio 2010 , convertito con legge 122 del 30 luglio 2010 il Consiglio Tributario del Comune di Cassola ;
- di approvare il regolamento per il funzionamento del Consiglio tributario che si allega al presente provvedimento
- di procedere con successivo provvedimento del Consiglio alla nomina dei componenti il Consiglio Tributario.

Considerato che secondo l'art.4 del regolamento il Consiglio Tributario del Comune di Cassola si compone di n. 10 membri;

Visto l'art. 5 del predetto regolamento in base al quale i 10 componenti del Consiglio Tributario sono nominati dal Consiglio Comunale tra le persone iscritte nelle liste elettorali del Comune di Cassola assicurando alla minoranza una rappresentanza nei modi previsti dall'art. 2 del Decreto Legislativo 8 marzo 1945, n. 7 ossia riservando ai gruppi di minoranza due seggi su cinque;

Considerato che i criteri, cui sarà informata la nomina dei Consiglieri Tributarî, sono quelli di soddisfare l'esigenza che il Consiglio Tributario esprima la più ampia rappresentatività della realtà sociale della città e che annoveri fra i suoi componenti, cittadini che siano particolarmente in grado di contribuire in modo effettivo al corretto espletamento dei compiti loro affidati.

Dato atto che:

a) non possono far parte del Consiglio Tributario:

- i parlamentari;
- i consiglieri regionali;
- i consiglieri provinciali;
- i consiglieri comunali;
- i funzionari e gli impiegati degli uffici finanziari statali ed i dipendenti del Comune;
- i membri ed i segretari delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado;
- le persone che svolgono abitualmente attività di assistenza o rappresentanza (dei contribuenti) dinanzi gli uffici finanziari ed alle commissioni tributarie - sia professionalmente che come funzionari di associazioni di categoria -.

b) sono altresì escluse le persone che svolgono abitualmente attività di rappresentanza dei contribuenti in materia tributaria dinanzi le sedi giudiziarie.

c) non possono far parte del Consiglio Tributario persone legate fra loro da rapporto di parentela o di affinità entro il terzo grado e in genere le persone che non hanno i requisiti per la nomina a Consigliere comunale.

Che non possono inoltre far parte del Consiglio Tributario le persone condannate, per violazione delle leggi finanziarie e tributarie ed i contribuenti morosi finchè perdura lo stato di morosità.

Visto l'art. 8 del regolamento in base al quale i Consiglieri Tributarî restano in carica 36 mesi a far tempo dalla data della loro nomina e comunque fino all'insediamento dei successori anche oltre il triennio. Essi sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi

PROPONE


1) di procedere alla nomina del Consiglio Tributario del Comune di Cassola di cui all'18 del Decreto - legge 31 maggio 2010 , convertito con Legge n. 122 del 30 luglio 2010 chiamando a farne parte 10 persone nominate dal Consiglio Comunale tra le persone iscritte nelle liste elettorali del Comune di Cassola assicurando alla minoranza una rappresentanza nei modi previsti dall'art. 2 del Decreto Legislativo 8 marzo 1945, n. 77 ossia riservando ai gruppi di minoranza due seggi su cinque.

2) di dare atto che per le stesse non devono ricorrere i casi di incompatibilità di cui all'art. 7 del vigente regolamento comunale istitutivo del Consiglio Tributario approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 25 agosto 2010.

**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio


Minuzzo Rag. Annalisa



**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

Il Funzionario dell'Area Contabile

Minuzzo Rag. Annalisa




Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Giuseppe Gianpiero Schiavone

Giuseppe Gianpiero Schiavone



IL SINDACO-PRESIDENTE

Silvia Pasmato

Silvia Pasmato


SOGGETTA A :

- ✓ pubblicazione all'Albo
- ✓ pubblicazione sul sito informatico comunale
- ✓ comunicazione al proponente

TRASMISSIONE AREA

(art. 4 L.241/90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

- Amministrativa-Commercio
- Demografici e Statistici
- Economico -Finanziaria
- Tecnica - Settore Urbanistica
- Tecnica - Settore Lavori Pubblici



IL SEGRETARIO GENERALE

Giuseppe G. Schiavone

Giuseppe G. Schiavone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Cron. 214 Copia della presente deliberazione è pubblicata sul sito informatico e all'albo pretorio di questo Comune


per giorni 15 consecutivi dal 08 NOV. 2011



Il Funzionario Ufficio Segreteria

IL VICE SEGRETARIO

MORO Dott. NICO



La presente deliberazione è rimasta ininterrottamente pubblicata sul sito informatico del Comune e all'albo pretorio di questo Comune di Cassola fino

al _____

Il Messo Comunale



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio e sul sito informatico del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE